

» **RD 16/03/1942, n. 267****REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 267** ^{(1) (3) (4)}.**Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata ⁽²⁾ e della liquidazione coatta amministrativa.**

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 aprile 1942, n. 81, S.O.

⁽²⁾ A norma dell'*art. 147, comma 2, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, tutti i riferimenti all'amministrazione controllata sono soppressi, a decorrere dal 16 luglio 2006.

⁽³⁾ A norma dell'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento.

⁽⁴⁾ Per la nuova disciplina in materia di provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi delle società di gestione, vedi l'*art. 39, D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398*.

Capo X**DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETA'**

Art. 146 (*Amministratori, direttori generali, componenti degli organi di controllo, liquidatori e soci di società a responsabilità limitata*) ⁽³²⁸⁾

Gli amministratori e i liquidatori della società sono tenuti agli obblighi imposti al fallito dall'articolo 49. Essi devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il fallito.

Sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori:

- a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori;
- b) l'azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall'articolo 2476, comma settimo, del codice civile.

⁽³²⁸⁾ Articolo così sostituito dall'*art. 130, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

Copyright 2014 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.